Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 103° — Numero 9

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 12 gennaio 1968 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1967

1968

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1967, n. 1294.

Mantenimento del posto di professore di ruolo convenzionato destinato all'insegnamento di Clinica odontoiatrica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1964, n. 1515, con il quale venne approvata e resa esecutiva la convenzione stipulata in Sassari il 21 dicembre 1964 per l'istituzione ed il finanziamento di un posto di professore di ruolo destinato all'insegnamento di « Clinica odontoiatrica » presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari;

Veduta la legge della Regione autonoma della Sardegna 31 gennaio 1967, n. 3;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico

E' approvato e reso esecutivo l'annesso atto stipulato in Sassari il 10 luglio 1967, aggiuntivo alla convenzione stipulata il 21 dicembre 1964, con il quale la Regione autonoma della Sardegna subentra alla ditta « L'Elettromeccanica » del sig. Aldo Castellini di Bologna, a decorrere dall'anno accademico 1966-67, assumendo a carico del proprio bilancio l'onere relativo al finanziamento del posto di professore di ruolo istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1964, n. 1515, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari e destinato all'insegnamento di « Clinica odontoiatrica ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 ottobre 1967

SARAGAT

GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *gennaio* 1968
Atti del Governo, registro n. 216, *foglio n.* 117. — GRECO

Rep. n. 146

Atto aggiuntivo alla convenzione per il finanziamento del posto di professore di ruolo per l'insegnamento di Clinica odontoiatrica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari, stipulata addì 21 dicembre 1964, repertoriata al n. 122, registrata a Sassari il 22 stesso mese al n. 2052, mod. I, vol. 310 ed approvata con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1964, n. 1515.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentosessantasette, addì dieci (10) del mese di luglio a Sassari in una sala del palazzo dell'Università, e precisamente nell'ufficio del rettore, innanzi a me rag. Pietro Puccini, direttore amministrativo, funzionario amministrativo dell'Università degli studi di Sassari, delegato con decreto rettoriale in data 7 febbraio 1964 a redigere gli atti ed i contratti per conto dell'Università medesima senza l'assistenza di testimoni, avendovi le parti infranominande, che ne hanno i requisiti di legge, di comune accordo e col mio consenso, espressamente rinunciato, sono personalmente comparsi i signori:

prof. Sergio Costa, nato a Sassari il 5 dicembre 1904, domiciliato per la carica presso il rettorato dell'Università degli studi di Sassari, nella sua esclusiva qualità di rettore e legale rappresentante della medesima, autorizzato alla stipulazione del presente atto come da deliberazione del Consiglio di amministrazione della Università stessa in data 6 luglio 1967 (All. *A*);

Laura Carmen Chelli, nata a Crevalcore (Bologna) il 16 ottobre 1919, domiciliata a Sassari in via Monte Grappa n. 49, casalinga, la quale interviene al presente atto quale procuratrice speciale, in forza di atto in data 29 giugno 1967, rep. numero 12228, dott. Francesco Cavallier notaio alla residenza di San Giovanni in Persiceto, della ditta « Elettromeccanica » di Aldo Castellini con sede in Bologna, via di Corticella n. 180, iscritta alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Bologna al n. 64330, della quale è unico titolare il sig. Castellini Aldo, nato a Bologna il 12 marzo 1897, domiciliato a Bologna, via di Corticella, 180, industriale (All. *B*);

on.le Antonio Giagu De Martini, nato a Thiesi (Sassari) il 17 marzo 1925, domiciliato per la carica presso la Regione autonoma della Sardegna, nella sua esclusiva qualità di Assessore al lavoro e pubblica istruzione e legale rappresentante della Regione autonoma della Sardegna, autorizzato alla stipulazione del presente atto in forza della legge regionale 31 gennaio 1967, n. 3, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (parte I e II in data 31 gennaio 1967) supplemento al n. 3 (All. *C*) ed in forza del mandato ricevuto dalla Giunta regionale della Sardegna, conferitogli nella adunanza del 21 aprile 1967 (All. *D*).

Pertanto la Regione autonoma della Sardegna dall'anno accademico 1966-67 assume a carico del bilancio della Regione stessa l'onere per il finanziamento del posto di professore di ruolo per l'insegnamento di Clinica odontoiatrica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari in sostituzione della ditta « Elettromeccanica » di Aldo Castellini.

Premesso:

a) che lo statuto della Università degli studi di Sassari, nell'ordinamento degli studi per la facoltà di medicina e chirurgia comprende fra gli insegnamenti quello di « Clinica odontoiatrica » e che con decreto del Presidente della Repubblica

del 31 dicembre 1964, n. 1515, è stato istituito il posto di professore di ruolo destinato al predetto insegnamento, convenzionato con la ditta « Elettromeccanica » di Aldo Castellini di Bologna;

b) che la suddetta ditta ha comunicato all'Università degli studi di Sassari di non poter continuare a versare i contributi per il funzionamento del posto di professore di ruolo per la cennata cattedra di « Clinica odontoiatrica »;

c) che la ditta suddetta non ha nulla in contrario a che la Regione autonoma della Sardegna subentri quale Ente finanziatore della convenzione stipulata in precedenza;

d) che con il presente atto viene annullata la convenzione precedente stipulata in data 24 giugno 1967 in Sassari, rep. n. 144, registrata addì 26 stesso mese al n. 3033, mod. I, vol. 318, fra il prof. Sergio Costa nella sua esclusiva qualità di rettore e legale rappresentante della Università medesima e l'on. Antonio Giagu De Martini nella sua esclusiva qualità di Assessore al lavoro e pubblica istruzione e legale rappresentante della Regione autonoma della Sardegna;

e) che la Regione autonoma della Sardegna si è fatta promotrice di apposito provvedimento legislativo per il mantenimento del predetto posto di professore di ruolo per l'insegnamento di « Clinica odontoiatrica »;

f) che con la legge regionale 31 gennaio 1967, n. 3, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (parte I e II) in data 31 gennaio 1967, supplemento al n. 3, l'amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con l'amministrazione dell'Università di Sassari per il mantenimento del posto di professore di ruolo per l'insegnamento di « Clinica odontoiatrica » presso la facoltà di medicina e chirurgia (All. *C*);

g) che il consiglio di facoltà di medicina e chirurgia (allegato *E*), il senato accademico (allegato *F*) ed il consiglio di amministrazione (All. *A*) dell'Università degli studi di Sassari hanno deliberato, ciascuno per quanto di propria competenza, di approvare la stipula della convenzione con la Regione autonoma della Sardegna per la conservazione del posto di professore di ruolo per l'insegnamento di « Clinica odontoiatrica »;

h) che la giunta regionale, con deliberazione in data 21 aprile 1967 ha approvato lo schema della presente convenzione, disponendone in pari tempo la stipulazione (allegato *D*);

i) che il consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Sassari nella seduta del 6 luglio 1967 (all. *A*), ha approvato lo schema della presente convenzione, autorizzando il rettore della Università predetta alla stipulazione della medesima convenzione;

Tutto ciò premesso che fa parte del presente atto i suddetti signori, della cui identità personale e piena capacità giuridica sono personalmente certo che, col mio consenso, hanno dichiarato di rinunciare all'assistenza di testimoni, in esecuzione alla autorizzazione ricevuta dagli enti che rispettivamente rappresentano, convengono e stipulano quanto appresso:

Art. 1.

A decorrere dall'anno accademico 1966-1967, il posto di professore di ruolo per l'insegnamento di « Clinica odontoiatrica » presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Sassari, già istituito con decreto del Presidente della Repubblica del 31 dicembre 1964, n. 1515, viene conservato a carico del bilancio della Regione autonoma della Sardegna.

Art. 2.

La Regione autonoma della Sardegna, a mezzo del suo legale rappresentante, assume l'obbligazione di corrispondere alla Università degli studi di Sassari per il mantenimento del posto di professore di ruolo di « Clinica odontoiatrica » la somma di L. 5.000.000 (cinquemilioni) pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di un professore universitario di ruolo.

Art. 3.

La Regione autonoma della Sardegna si obbliga, inoltre, di corrispondere all'Università degli studi di Sassari, oltre la somma annua indicata nel precedente art. 2, la ulteriore somma di L. 1.000.000 (unmilione) annue, pari al 20 % (lire venti per ogni cento lire) del contributo di L. 5.000.000, per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che spettino al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni ovvero nell'ipotesi di cessazione del servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 8 nonchè per rimborso dell'onere a carico dello Stato, per il trattamento di assistenza sanitaria.

Art. 4.

La Regione autonoma della Sardegna si obbliga a versare la somma di cui ai precedenti articoli 2 e 3 entro il mese di novembre di ciascun anno al quale si riferiscono.

Art. 5.

Qualora a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato dallo art. 2, la Regione autonoma della Sardegna si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio, e, conseguentemente ed in proporzione, anche il contributo di cui all'art. 3.

Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e previdenza a favore dei professori universitari, la Regione autonoma della Sardegna si impegna, altresì, ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza, l'aliquota del 20 % indicata nell'art. 3.

L'aumento dei contributi suindicati avrà effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Art. 6.

L'Università degli studi di Sassari, in esecuzione degli impegni presi dalla Regione autonoma della Sardegna con il presente atto, è tenuta a versare annualmente allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di « Clinica odontoiatrica ».

L'Università degli studi di Sassari verserà altresì annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilità, la somma prevista dal precedente art. 3, per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 5, secondo comma.

Art. 7.

La presente convenzione avrà la durata di anni 20 con decorrenza dall'anno accademico 1966-1967 e si intenderà tacitamente rinnovata per eguale periodo di tempo qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 8.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui trattasi resterà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione del servizio del titolare.

Art. 9.

La presente convenzione, che è stipulata nell'interesse della Università degli studi di Sassari, è esente da tassa di registro e bollo a termini dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, che sostituisce l'art. 55 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvata con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Essa diverrà esecutiva non appena pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il decreto del Presidente della Repubblica che ne disporrà l'approvazione.

Questo atto, scritto a macchina da persona di mia fiducia su numero tre (3) fogli e che occupa numero nove (9) facciate e fin qui della presente, viene da me letto alle parti contraenti in forma chiara ed intelligibile e le parti, da me interpellate dichiarano essere l'atto stesso conforme alla volontà degli enti che rispettivamente rappresentano ed in segno di approvazione lo sottoscrivono assieme a me ufficiale rogante, omessa la lettura degli allegati per espressa e concorde volontà dei comparenti.

F.to: Sergio COSTA
Laura Carmen CHELLI
Antonio GIAGU DE MARTINI
Pietro PUCCINI, *funzionario rogante*

Registrato a Sassari, addì 11 luglio 1967, al n. 3248, mod. I, vol. 318 in esenzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

LEGGE 4 gennaio 1968, n. 1. (*Raccolta 1968*).

Modifica della tabella A della legge 12 maggio 1964, n. 303, relativa al personale esecutivo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le dotazioni organiche del ruolo del personale della carriera esecutiva della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui alla tabella *A* allegata alla legge 12 maggio 1964, n. 303, sono sostituite da quelle di cui alla tabella *A* annessa alla presente legge.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 5.100.000 per l'anno 1968, si fa fronte mediante riduzione del fondo iscritto nella parte corrente dello stato di previsione del Ministero del tesoro, destinato al finanziamento di provvedimenti legislativi in corso, per l'esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 gennaio 1968

SARAGAT

MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

TABELLA *A*

Personale della carriera esecutiva

Ex coefficiente	QUALIFICA	Numero dei posti
325	Archivista superiore	7
271	Archivista capo	15
229	Primo archivista	24
202	Archivista	48
180	Applicato	
157	Applicato aggiunto	
	Totale	94
229	Assistente alla vigilanza	1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1965.

Nomina del presidente, del vice presidente e del consiglio direttivo del comitato centrale dell'Associazione italiana della croce rossa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2034, convertito nella legge 20 dicembre 1928, n. 3133, modificato con regio decreto-legge 12 febbraio 1930, n. 84, convertito nella legge 18 aprile 1930, n. 378, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 novembre 1947, n. 1256;

Visto lo statuto dell'Associazione italiana della croce rossa, approvato con regio decreto 21 gennaio 1929, n. 111, modificato con regio decreto 10 aprile 1930, numero 496;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 novembre 1946, n. 361;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, nonchè la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge 13 ottobre 1962, n. 1496, con la quale si apportano modifiche all'ordinamento della Associazione italiana della croce rossa previsto dalle norme sopra riportate;

Ritenuta la necessità di provvedere, alla scadenza della gestione commissariale straordinaria in atto, e cioè con decorrenza dal 1° aprile 1965, al ripristino dell'amministrazione ordinaria e quindi alla nomina del consiglio direttivo del comitato centrale, nonchè del presidente generale e vice presidente generale dell'Associazione;

Considerata l'urgenza di provvedere relativamente al presidente e vice presidente generale ed ai sei consiglieri di nomina presidenziale, lasciando ad altro provvedimento la nomina dei membri di designazione ministeriale;

Sulla proposta del Ministro per la sanità di concerto con quello per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

Il consigliere di stato dott. Giuseppe Potenza ed il tenente generale medico in servizio permanente effettivo prof. Tomaso Lomonaco sono nominati, rispettivamente, presidente generale e vice presidente generale della Associazione italiana della croce rossa.

Art. 2.

Sono nominati componenti del consiglio direttivo del comitato centrale della Associazione italiana della croce rossa, i signori:

1) Balestri dott. Giovanni
2) Bartolini dott. Arnaldo
3) Labriola dott. Silvano
4) Sicca dott. prof. Tito Giulio
5) L'Eltore prof. Giovanni
6) Cattani amb. Attilio.

Art. 3.

Le nomine di cui ai precedenti articoli sono valide per il quadriennio 1° aprile 1965-31 marzo 1969.

Il Ministro per la sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1965

SARAGAT

MARIOTTI — ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1965
Registro n. 5 Sanità, foglio n. 78

(13509)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1966.

Sostituzione di un componente del consiglio direttivo del comitato centrale dell'Associazione italiana della croce rossa.

IL MINISTRO PER LA SANITA'
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del 31 marzo 1965, col quale si è proceduto alla nomina dei componenti del consiglio direttivo del comitato centrale dell'Associazione italiana della croce rossa;

Vista la comunicazione del Ministero degli interni, in data 2 novembre 1966, con la quale si designa, quale componente del consiglio direttivo del predetto comitato il dott. Federico Mastrolilli, prefetto ispettore generale, in sostituzione del dott. Mario Sabino, prefetto ispettore generale, collocato a riposo;

Decreta:

Fa parte di diritto del consiglio direttivo del comitato centrale dell'Associazione italiana della croce rossa per il quadriennio 1° aprile 1965-31 marzo 1969, in rappresentanza del Ministero degli interni il dott. Federico Mastrolilli, prefetto ispettore generale, in sostituzione del dott. Mario Sabino, prefetto ispettore generale, collocato a riposo.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1966

Il Ministro per la sanità
MARIOTTI

Il Ministro per la difesa
TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *febbraio* 1967
Registro n. 2 *Sanità, foglio n.* 298

(13510)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1967.

Sostituzione di un componente del consiglio direttivo del comitato centrale dell'Associazione italiana della croce rossa.

IL MINISTRO PER LA SANITA'
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del 31 marzo 1965, col quale si è proceduto alla nomina dei componenti del Consiglio direttivo del comitato centrale dell'Associazione italiana della croce rossa;

Vista la comunicazione del Ministero dell'interno, in data 17 maggio 1967, con la quale si designa quale componente del consiglio direttivo del predetto comitato il prefetto ispettore generale dott. Pietro Tedesco in sostituzione del dott. Federico Mastrolilli, prefetto ispettore generale destinato ad altro incarico;

Decreta:

Fa parte di diritto del consiglio direttivo dell'Associazione italiana della croce rossa per il quadriennio 1° aprile 1965-31 marzo 1969, in rappresentanza del Ministero dell'interno, il dott. Pietro Tedesco, prefetto ispettore generale, in sostituzione del dott. Federico Mastrolilli, prefetto ispettore generale, destinato ad altro incarico.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° giugno 1967

Il Ministro per la sanità
MARIOTTI

Il Ministro per la difesa
TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *luglio* 1967
Registro n. 7 *Sanità, foglio n.* 258

(13511)

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1967.

Integrazione del comitato regionale per la programmazione economica del Molise con un rappresentante della categoria dei dirigenti di azienda.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 14 aprile 1965, relativo alla composizione del comitato regionale per la programmazione economica del Molise;

Visto il decreto ministeriale 26 ottobre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 15 novembre 1967, relativo alla integrazione dei comitati regionali per la programmazione economica con i rappresentanti della categoria dei dirigenti di azienda;

Ritenuta la necessità di integrare il comitato regionale per la programmazione economica del Molise con il dott. Fernando Lomonaco, quale rappresentante della categoria dei dirigenti di azienda;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Fernando Lomonaco è chiamato a far parte, quale rappresentante della categoria dei dirigenti di azienda, del comitato regionale per la programmazione economica del Molise.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 dicembre 1967

Il Ministro: PIERACCINI

(13346)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1967.

Integrazione del comitato regionale per la programmazione economica del Piemonte con un rappresentante della categoria dei dirigenti di azienda.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 16 luglio 1965, relativo alla composizione del comitato regionale per la programmazione economica del Piemonte;

Visto il decreto ministeriale 26 ottobre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 15 novembre 1967, relativo alla integrazione dei comitati regionali per la programmazione economica con i rappresentanti della categoria dei dirigenti di azienda;

Ritenuta la necessità di integrare il comitato regionale per la programmazione economica del Piemonte con il dott. Costantino Bagna, quale rappresentante della categoria dei dirigenti di azienda;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Costantino Bagna è chiamato a far parte, quale rappresentante della categoria dei dirigenti di azienda, del comitato regionale per la programmazione economica del Piemonte.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1967

Il Ministro: PIERACCINI

(13341)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1967.

Integrazione del comitato regionale per la programmazione economica del Veneto con un rappresentante della categoria dei dirigenti di azienda.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 5 luglio 1965, relativo alla composizione del comitato regionale per la programmazione economica del Veneto;

Visto il decreto ministeriale 26 ottobre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 15 novembre 1967, relativo alla integrazione dei comitati regionali per la programmazione economica con i rappresentanti della categoria dei dirigenti di azienda;

Ritenuta la necessità di integrare il comitato regionale per la programmazione economica del Veneto con il dott. Amedeo Scarpafalce, quale rappresentante della categoria dei dirigenti di azienda;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Amedeo Scarpafalce è chiamato a far parte, quale rappresentante della categoria dei dirigenti di azienda, del comitato regionale per la programmazione economica del Veneto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1967

Il Ministro: PIERACCINI

(13343)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1967.

Integrazione del comitato regionale per la programmazione economica dell'Umbria con un rappresentante della categoria dei dirigenti di azienda.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 14 aprile 1965, relativo alla composizione del comitato regionale per la programmazione economica dell'Umbria;

Visto il decreto ministeriale 26 ottobre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 15 novembre 1967, relativo alla integrazione dei comitati regionali per la programmazione economica con i rappresentanti della categoria dei dirigenti di azienda;

Ritenuta la necessità di integrare il comitato regionale per la programmazione economica dell'Umbria con il comm. Giovanni Faina, quale rappresentante della categoria dei dirigenti di azienda;

Decreta:

Articolo unico.

Il comm. Giovanni Faina è chiamato a far parte, quale rappresentante della categoria dei dirigenti di azienda, del comitato regionale per la programmazione economica dell'Umbria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1967

Il Ministro: PIERACCINI

(13342)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1967.

Esenzione dal pagamento del diritto fisso di cui alla legge 28 dicembre 1959, n. 1146, per gli autoveicoli ed i rimorchi adibiti a trasporti internazionali di cose, importati temporaneamente dalla Cecoslovacchia ed appartenenti a persone residenti stabilmente in Cecoslovacchia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE

Visto l'art. 2 della legge 28 dicembre 1959, n. 1146, il quale prevede che possono essere concesse riduzioni od esenzioni dal pagamento del diritto fisso, istituito con la legge medesima, in esecuzione di accordi intervenuti con altri governi, o di convenzioni internazionali, oppure quando sussista reciprocità di trattamento tributario, e per esigenze dei traffici.

Ritenuto che tra l'Italia e la Cecoslovacchia sussiste reciprocità di trattamento tributario in materia di autotrasporto di merci;

Decreta:

Articolo unico.

Gli autoveicoli ed i rimorchi adibiti a trasporti internazionali di cose, importati temporaneamente dalla Cecoslovacchia ed appartenenti a persone residenti stabilmente in Cecoslovacchia sono esenti, per reciprocità di trattamento tributario, dal pagamento del diritto fisso di cui all'articolo 1 della legge 28 dicembre 1959, n. 1146.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° gennaio 1968.

Roma, addì 16 dicembre 1967

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile
SCALFARO

(13500)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione allo smercio dell'acqua minerale « Madonna della Guardia »

Con decreto n. 935 del 27 dicembre 1967, la società in accomandita semplice « Pasquale Capanna e C. », con sede legale in Ceranesi ed amministrazione in Genova, via Donghi, 50/2, è autorizzata a smerciare, per uso di bevanda e di bibita in sito, l'acqua oligominerale naturale nazionale, denominata « Madonna della Guardia », che sgorga dalla sorgente omonima in territorio del comune di Ceranesi (Genova). L'acqua minerale verrà imbottigliata in recipienti di vetro verde, del tipo comunemente usato per le acque minerali, della capacità di 1 litro e di ½ litro, contrassegnati da etichette rettangolari delle dimensioni rispettivamente di cm. 17,5 × cm. 11 per i recipienti da 1 litro e di cm. 15,4 × cm. 9,5 per quelli da ½ litro stampate su carta di colore bianco lateralmente e bleu nella parte centrale, e suddivise in tre riquadri.

Nel riquadro di sinistra saranno riportati superiormente i dati relativi alle costanti chimico-fisiche ed alle sostanze presenti in un litro di acqua, secondo l'analisi eseguita in data 8 giugno 1966 dal prof. Giuseppe Bragagnolo dell'istituto di chimica generale dell'Università di Milano, ed inferiormente il giudizio di purezza batteriologica, formulato in data 15 giugno 1966 dal prof. Luigi Bianchi, direttore del laboratorio medico micrografico provinciale di Pavia.

Nel riquadro centrale, in alto, su cornice a fondo bleu, si leggerà « Acqua minerale naturale » (a caratteri bianchi); al centro verrà disegnato un paesaggio con il Santuario della Madonna della Guardia ed in basso si leggerà « Fonti Madonna della Guardia » (in caratteri banchi) « Terme Madonna della Guardia » « Pasquale Capanna e C. S.a.s. » « Stabilimento di imbottigliamento in Ceranesi (Genova) Salita N. S. della Guardia » (su cornice bleu ed in caratteri neri).

Nel riquadro di destra saranno riportate le indicazioni clinico-terapeutiche formulate nell'istituto di clinica medica della Università di Genova e nell'istituto di farmacologia dell'Università di Ferrara.

In basso gli estremi del presente decreto. Il tutto conforme agli esemplari allegati al presente decreto. L'acqua minerale scaturirà da due distinte sorgenti. Dalla sorgente n. 1 essa verra addotta, a mezzo di propria conduttura in acciaio inossidabile, posta in cunicolo ispezionabile, allo stabilimento idropinico, dove verrà utilizzata con quattro bocchelli di mescita, per bibita in sito. Dalla sorgente n. 2 l'acqua minerale verrà addotta, sempre a mezzo di propria conduttura in acciaio inossidabile, interrata a regola d'arte, ad un serbatoio di accumulo costituito da un sistema di 4 camere e da questo attraverso condutture poste in cunicolo ispezionabile, perverrà allo stabilimento che sarà costruito entro il termine di un anno dal presente decreto, per essere imbottigliata. La chiusura delle bottiglie sara fatta con tappi corona sterilizzati in modo da evitare alterazioni o sostituzioni dell'acqua minerale.

(14)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1967, registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 1967, registro n. 96 Pubblica istruzione, foglio n. 385, è stato respinto il ricorso straordinario, prodotto dal sig. Praticò Vincenzo, avverso la graduatoria relativa al concorso a due posti di bidello non di ruolo presso la scuola media in via Palestina, 1, di Reggio Calabria.

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1967, registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 1967, registro n. 96 Pubblica istruzione, foglio n. 165, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario prodotto dalla signora De Cesare Maria Manuela n. Chiavelli, avverso la decisione del provveditore agli studi di Como, del 31 marzo 1966, che conferma il licenziamento della ricorrente disposto dal preside della scuola media di Erba.

(164)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Gioia dei Marsi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 29 dicembre 1967, il comune di Gioia dei Marsi (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.707.471, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(162)

Autorizzazione al comune di Tarsia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1967, il comune di Tarsia (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.364.995, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(121)

Autorizzazione al comune di Pratola Peligna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1967, il comune di Pratola Peligna (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 47.116.490, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(122)

Autorizzazione al comune di Isili ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1967, il comune di Isili (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(123)

Autorizzazione al comune di San Pietro in Amantea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1967, il comune di San Pietro in Amantea (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.984.830, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(118)

Autorizzazione al comune di Serra Pedace ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1967, il comune di Serra Pedace (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.918.540, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(119)

Autorizzazione al comune di Saracena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1967, il comune di Saracena (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.206.350, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(120)

Autorizzazione al comune di Castelsaraceno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1967, il comune di Castelsaraceno (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(126)

Autorizzazione al comune di Viggiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1967, il comune di Viggiano (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(125)

Autorizzazione al comune di Carbone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1967, il comune di Carbone (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(127)

Avviso di rettifica

Con decreto ministeriale in data 2 dicembre 1967, il comune di Calatafimi (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 118.027.050, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pagina 6859 della *Gazzetta Ufficiale* n. 310 del 13 dicembre 1967.

(124)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 8

Corso dei cambi dell'11 gennaio 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,74	624,70	624,74	624,79	624,73	—	624,79	624,79	624,74	624,75
$ Can.	576,80	576,85	576,75	576,85	576 —	—	576,83	576,85	576,80	576,75
Fr Sv.	143,86	143,80	143,83	143,83	143,82	—	143,815	143,83	143,86	143,82
Kr D.	83,82	83,79	83,85	83,82	83,75	—	83,81	83,82	83,82	83,80
Kr. N.	87,46	87,43	87,44	87,445	87,45	—	87,45	87,445	87,46	87,50
Kr Sv.	120,96	120,95	121 —	120,97	121 —	—	120,98	120,97	120,96	120,90
Fol	173,52	173,41	173,48	173,44	173,45	—	173,44	173,44	173,52	173,50
Fr B.	12,57	12,564	12,57	12,5680	12,565	—	12,5675	12,5680	12,57	12,57
Franco francese	127,02	126,97	126,96	126,925	126,95	—	126,945	126,925	127,02	127 —
Lst.	1506,50	1504,95	1505,25	1505,35	1505,25	—	1504,30	1505,35	1506,50	1505,90
Dm. occ.	155,94	155,93	155,96	155,925	155,80	—	155,94	155,925	155,94	155,91
Scell. Austr.	24,15	24,14	24,14	24,1420	24,10	—	24,1425	24,1420	24,15	24,14
Escudo Port.	21,90	21,87	22 —	21,90	21,85	—	21,91	21,90	21,90	21,90
Peseta Sp.	8,98	8,97	8,98	8,9770	8,95	—	8,978	8,9770	8,98	8,98

Media dei titoli dell'11 gennaio 1968

Rendita 5 % 1935	104,55
Redimibile 3,50 % 1934	100,575
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	83,55
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,075
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,65
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,025
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,35
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,525
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	99,275
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	98,675
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1975)	99,975
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss	99,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 gennaio 1968

1 Dollaro USA	624,79
1 Dollaro canadese	576,84
1 Franco svizzero	143,822
1 Corona danese	83,815
1 Corona norvegese	87,447
1 Corona svedese	120,975
1 Fiorino olandese	173,44
1 Franco belga	12,568
1 Franco francese	126,935
1 Lira sterlina	1505,325
1 Marco germanico	155,932
1 Scellino austriaco	24,142
1 Escudo Port.	21,905
1 Peseta Sp.	8,977

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabelle dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1 del Regolamento comunitario n. 121 (settore suinicolo) per il periodo dal 1° luglio 1967 al 31 ottobre 1967

Prelievi applicabili all'importazione da PAESI TERZI dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 121/67 (settore suinicolo), in lire italiane per 100 kg. di peso netto, validi dal 1° luglio 1967 al 24 settembre 1967

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Prelievo	T. C. %
01.03-A-II		Animali vivi della specie suina, delle specie domestiche, diversi dai riproduttori di razza pura, di qualsiasi età:		
	03	- scrofe di un peso minimo di 160 kg e che hanno figliato almeno una volta	6.801	
	02 04	- non nominati	7.996	
ex 02.01-A-III-a		Carni della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate:		
	64 73	- in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	10.398	
	65 74	- prosciutto, anche in parti, non disossato	16.118	
	66 75	- spalla, anche in parti, non disossata	12.686	
	67 76	- lombata, anche in parti, non disossata	16.846	
	68 77	- pancetta (ventresca), anche in parti	9.047	
	71 79	- altre	16.846	
ex 02.01-B-II-a-1	29 31	Frattaglie commestibili della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate, destinate alla fabbricazione dei prodotti farmaceutici (*a*)	zero (*b*)	0
ex 02.01-B-II-b-1		Frattaglie commestibili della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate, altre:		
	81 91	- testa, anche in parti; gola	3.327 (*b*)	20
	82 92	- zampe; coda	936 (*b*)	20
	83 93	- reni	10.918 (*b*)	20
	84 94	- fegato	12.582 (*b*)	20
	85 95	- cuore; lingua; polmoni	6.239 (*b*)	20
	86 96	- fegato, cuore, lingua e polmoni, con trachea ed esofago, il tutto assieme	9.151 (*b*)	20
	89 99	- non nominate	9.151 (*b*)	20
ex 02.05		Lardo, compreso il grasso di maiale non pressato nè fuso, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato:		
		- lardo:		
	03	- - fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia	4.367	
	05	- - secco o affumicato	5.095	
	07	- grasso di maiale	2.912	

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Prelievo	T. C. %
02.06-B		Carni e frattaglie, commestibili, della specie suina domestica, salate o in salamoia, secche o affumicate:		
		- carni:		
		- - salate o in salamoia:		
	06	- - - carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	10.398	
	07	- - - prosciutto, anche in parti, non disossato	16.118	
	08	- - - spalla, anche in parti, non disossata	12.686	
	09	- - - lombata, anche in parti, non disossata	16.846	
	10	- - - pancetta (ventresca), anche in parti	9.047	
	13	- - - altre	16.846	
		- - secche o affumicate:		
	14	- - - carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	17.365	
	15	- - - prosciutto, anche in parti, non disossato	29.324	
	16	- - - spalla, anche in parti, non disossata	23.085	
	17	- - - lombata, anche in parti, non disossata	29.012	
	18	- - - pancetta (ventresca), anche in parti	15.078	
	21	- - - altre	29.324	
		- frattaglie commestibili:		
	24	- - testa, anche in parti; gola	3.327	
	25	- - zampe; coda	936	
	26	- - reni	10.918	
	27	- - fegato	12.582	
	28	- - cuore; lingua; polmoni	6.239	
	29	- - fegato, cuore, lingua e polmoni, con trachea ed esofago, il tutto assieme	9.151	
	32	- - altre	9.151	
15.01-A		Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi:		
	01 04	I. destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari (*a*)	4.159 (*b*)	3
	07	II. altri	4.159	
ex 16.01-A	06 16	Salsicce, salami e simili, di fegato: contenenti fegato della specie suina	20.285 (*b*)	24
ex 16.01-B		Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue, altri, contenenti carni o frattaglie della specie suina (*c*):		
	26	- salsicce e salami, stagionati	33.106	
	27	- salami a base di sangue	15.551	
	32	- altri	23.223	
ex 16.02-A-II	02	Altre preparazioni e conserve, di fegato, altre: contenenti fegato della specie suina	20.131 (*b*)	25
ex 16.02-B-II-b		Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, altre, non nominate, altre, contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica e contenenti in peso:		
		- 80% o più di carne e/o frattaglie, di ogni specie:		
	21	- - prosciutto, filetto e lombata, anche in parti	36.931	
	24	- - spalla, anche in parti	30.689	
	28	- - altre	21.535	
	32	- 40% o più e meno di 80% di carne e/o frattaglie, di ogni specie	17.696	
	36	- meno di 40% di carne e/o frattaglie, di ogni specie	10.820	

(*a*) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
(*b*) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio della tariffa doganale comune (T.C.) sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.
(*c*) Il prelievo applicabile alle salsicce, presentate in recipienti contenenti anche un liquido di governo, è riscosso sul peso netto, senza tener conto del peso del detto liquido.

Prelievi applicabili all'importazione da PAESI TERZI dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 121/67 (settore suinicolo), in lire italiane per 100 kg. di peso netto, validi dal 25 settembre 1967 al 18 ottobre 1967

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Prelievo	T. C. %
01.03-A-II		Animali vivi della specie suina, delle specie domestiche, diversi dai riproduttori di razza pura, di qualsiasi età:		
	03	- scrofe di un peso minimo di 160 kg e che hanno figliato almeno una volta	6.801	
	02 04	- non nominati	7.996	
ex 02.01-A-III-a		Carni della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate:		
	64 73	- in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna .	10.398 (*d*)	
	65 74	- prosciutto, anche in parti, non disossato	16.118 (*e*)	
	66 75	- spalla, anche in parti, non disossata	12.686 (*e*)	
	67 76	- lombata, anche in parti, non disossata	16.846	
	68 77	- pancetta (ventresca), anche in parti	9.047	
	71 79	- altre	16.846 (*f*)	
ex 02.01-B-II-a-1	29 31	Frattaglie commestibili della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate, destinate alla fabbricazione dei prodotti farmaceutici (*a*)	zero (*b*)	0
ex 02.01-B-II-b-1		Frattaglie commestibili della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate, altre:		
	81 91	- testa, anche in parti; gola	3.327 (*b*)	20
	82 92	- zampe; coda	936 (*b*)	20
	83 93	- reni	10.918 (*b*)	20
	84 94	- fegato	12.582 (*b*)	20
	85 95	- cuore; lingua; polmoni	6.239 (*b*)	20
	86 96	- fegato, cuore, lingua e polmoni, con trachea ed esofago, il tutto assieme	9.151 (*b*)	20
	89 99	- non nominate	9.151 (*b*)	20
ex 02.05		Lardo, compreso il grasso di maiale non pressato nè fuso, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato:		
		- lardo:		
	03	- - fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia . . .	4.367	
	05	- - secco o affumicato	5.095	
	07	- grasso di maiale	2.912	
02.06-B		Carni e frattaglie, commestibili, della specie suina domestica, salate o in salamoia, secche o affumicate:		
		- carni:		
		- - salate o in salamoia:		
	06	- - - carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	10.398 (*d*)	

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Prelievo	T. C. %
02.06-B (segue)	07	- - - prosciutto, anche in parti, non disossato	16.118 (e)	
	08	- - - spalla, anche in parti, non disossata	12.686 (e)	
	09	- - - lombata, anche in parti, non disossata	16.846	
	10	- - - pancetta (ventresca), anche in parti	9.047	
	13	- - - altre	16.846 (f)	
		- - secche o affumicate:		
	14	- - - carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna . .	17.365	
	15	- - - prosciutto, anche in parti, non disossato	29.324	
	16	- - - spalla, anche in parti, non disossata	23.085	
	17	- - - lombata, anche in parti, non disossata	29.012	
	18	- - - pancetta (ventresca), anche in parti	15.078	
	21	- - - altre	29.324	
		- frattaglie commestibili:		
	24	- - testa, anche in parti; gola	3.327	
	25	- - zampe; coda	936	
	26	- - reni	10.918	
	27	- - fegato	12.582	
	28	- - cuore; lingua; polmoni	6.239	
	29	- - fegato, cuore, lingua e polmoni, con trachea ed esofago, il tutto assieme	9.151	
	32	- - altre	9.151	
15.01-A		Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi:		
	01 04	I. destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari (a)	4.159 (b)	3
	07	II. altri	4.159	
ex 16.01-A	06 16	Salsicce, salami e simili, di fegato: contenenti fegato della specie suina	20.285 (b)	24
ex 16.01-B		Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue, altri, contenenti carni o frattaglie della specie suina (c):		
	26	- salsicce e salami, stagionati	33.106	
	27	- salami a base di sangue	15.551	
	32	- altri	23.223	
ex 16.02-A-II	02	Altre preparazioni e conserve, di fegato, altre: contenenti fegato della specie suina	20.131 (b)	25
ex 16.02-B-II-b		Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, altre, non nominate, altre, contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica e contenenti in peso:		
		- 80% o più di carne e/o frattaglie, di ogni specie:		
	21	- - prosciutto, filetto e lombata, anche in parti	36.931	
	24	- - spalla, anche in parti	30.689	
	28	- - altre	21.535	
	32	- 40% o più e meno di 80% di carne e/o frattaglie, di ogni specie .	17.696	
	36	- meno di 40% di carne e/o frattaglie, di ogni specie	10.820	

(a) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
(b) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio della tariffa doganale comune (T.C.) sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.
(c) Il prelievo applicabile alle salsicce, presentate in recipienti contenenti anche un liquido di governo, è riscosso sul peso netto, senza tener conto del peso del detto liquido.
(d) Si applica un supplemento di prelievo di lire 3.750,00 per quintale netto.
(e) Si applica un supplemento di prelievo di lire 2.500,00 per quintale netto.
(f) Si applica un supplemento di prelievo di lire 6.075,00 per quintale netto.

Prelievi applicabili all'importazione da PAESI TERZI dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 121/67 (settore suinicolo), in lire italiane per 100 kg. di peso netto, validi dal 19 ottobre 1967 al 31 ottobre 1967

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Prelievo	T. C. %
01.03-A-II		Animali vivi della specie suina, delle specie domestiche, diversi dai riproduttori di razza pura, di qualsiasi età:		
	03	- scrofe di un peso minimo di 160 kg e che hanno figliato almeno una volta	6.801	
	02 04	- non nominati	7.996 (*d*)	
ex 02.01-A-III-a		Carni della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate:		
	64 73	- in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	10.398 (*e*)	
	65 74	- prosciutto, anche in parti, non disossato	16.118 (*f*)	
	66 75	- spalla, anche in parti, non disossata	12.686 (*g*)	
	67 76	- lombata, anche in parti, non disossata	16.846	
	68 77	- pancetta (ventresca), anche in parti	9.047	
	71 79	- altre	16.846 (*h*)	
ex 02.01-B-II-a-1	29 31	Frattaglie commestibili della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate, destinate alla fabbricazione dei prodotti farmaceutici (*a*)	zero (*b*)	
ex 02.01-B-II-b-1		Frattaglie commestibili della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate, altre:		
	81 91	- testa, anche in parti; gola	3.327 (*b*)	20
	82 92	- zampe; coda	936 (*b*)	20
	83 93	- reni	10.918 (*b*)	20
	84 94	- fegato	12.582 (*b*)	20
	85 95	- cuore; lingua; polmoni	6.239 (*b*)	20
	86 96	- fegato, cuore, lingua e polmoni, con trachea ed esofago, il tutto assieme	9.151 (*b*)	20
	89 99	- non nominate	9.151 (*b*)	20
ex 02.05		Lardo, compreso il grasso di maiale non pressato nè fuso, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato:		
		- lardo:		
	03	- - fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia	4.367	
	05	- - secco o affumicato	5.095	
	07	- grasso di maiale	2.912	
02.06-B		Carni e frattaglie, commestibili, della specie suina domestica, salate o in salamoia, secche o affumicate:		
		- carni:		
		- - salate o in salamoia:		
	06	- - - carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	10.398 (*i*)	
	07	- - - prosciutto, anche in parti, non disossato	16.118 (*f*)	
	08	- - - spalla, anche in parti, non disossata	12.686 (*g*)	
	09	- - - lombata, anche in parti, non disossata	16.846	

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Prelievo	T. C. %
02.06-B (segue)	10	- - - pancetta (ventresca), anche in parti	9.047	
	13	- - - altre	16.846 (*h*)	
		- - secche o affumicate:		
	14	- - - carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	17.365	
	15	- - - prosciutto, anche in parti, non disossato	29.324	
	16	- - - spalla, anche in parti, non disossata	23.085	
	17	- - - lombata, anche in parti, non disossata	29.012	
	18	- - - pancetta (ventresca), anche in parti	15.078	
	21	- - - altre	29.324	
		- frattaglie commestibili:		
	24	- - testa, anche in parti; gola	3.327	
	25	- - zampe; coda	936	
	26	- - reni	10.918	
	27	- - fegato	12.582	
	28	- - cuore; lingua; polmoni	6.239	
	29	- - fegato, cuore, lingua e polmoni, con trachea ed esofago, il tutto assieme	9.151	
	32	- - altre	9.151	
15.01-A		Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi:		
	01 04	I. destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari (*a*)	4.159 (*b*)	3
	07	II. altri	4.159	
ex 16.01-A	06 16	Salsicce, salami e simili, di fegato: contenenti fegato della specie suina	20.285 (*b*)	24
ex 16.01-B		Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue, altri, contenenti carni o frattaglie della specie suina (*c*):		
	26	- salsicce e salami, stagionati	33.106	
	27	- salami a base di sangue	15.551	
	32	- altri	23.223	
ex 16.02-A-II	02	Altre preparazioni e conserve, di fegato, altre: contenenti fegato della specie suina	20.131 (*b*)	25
ex 16.02-B-II-b		Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, altre, non nominate, altre, contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica e contenenti in peso:		
		- 80% o più di carne e/o frattaglie, di ogni specie:		
	21	- - prosciutto, filetto e lombata, anche in parti	36.931	
	24	- - spalla, anche in parti	30.689	
	28	- - altre	21.535	
	32	- 40% o più e meno di 80% di carne e/o frattaglie, di ogni specie	17.696	
	36	- meno di 40% di carne e/o frattaglie, di ogni specie	10.820	

(*a*) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(*b*) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio della tariffa doganale comune (T.C.) sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

(*c*) Il prelievo applicabile alle salsicce, presentate in recipienti contenenti anche un liquido di governo, è riscosso sul peso netto, senza tener conto del peso del detto liquido.

(*d*) Se originari da Gran Bretagna, Irlanda, Svezia, Norvegia, Finlandia e Danimarca, si applica un supplemento di prelievo di lire 2.500 per quintale netto. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, ad esclusione dell'Austria, si applica un supplemento di prelievo di lire 5.625 per quintale netto.

(*e*) Se originarie da Gran Bretagna, Irlanda, Svezia, Norvegia, Finlandia e Danimarca, si applica un supplemento di prelievo di lire 3.750 per quintale netto. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, ad esclusione dell'Austria, si applica un supplemento di prelievo di lire 7.813 per quintale netto.

(*f*) Se originario da Gran Bretagna, Irlanda, Austria, Svezia, Norvegia, Finlandia e Danimarca, si applica un supplemento di prelievo di lire 2.500 per quintale netto. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, si applica un supplemento di prelievo di lire 7.813 per quintale netto.

(*g*) Se originaria da Gran Bretagna, Irlanda, Austria, Svezia, Norvegia, Finlandia e Danimarca, si applica un supplemento di prelievo di lire 2.500 per quintale netto. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, si applica un supplemento di prelievo di lire 7,813 per quintale netto.

(*h*) Se originarie da Gran Bretagna, Irlanda, Austria, Svezia, Norvegia, Finlandia e Danimarca, si applica un supplemento di prelievo di lire 6.075 per quintale netto. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, si applica un supplemento di prelievo di lire 12.500 per quintale netto.

(*i*) Se originarie da Gran Bretagna, Irlanda, Austria, Svezia, Norvegia, Finlandia e Danimarca, si applica un supplemento di prelievo di lire 3.750 per quintale netto. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, si applica un supplemento di prelievo di lire 7.813 per quintale netto.

(11903)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione del presidente supplente della commissione giudicatrice per gli esami di procuratore legale presso la corte di appello di Brescia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 1967, registrato alla Corte dei conti il 3 marzo successivo, con il quale sono state nominate le commissioni giudicatrici per gli esami di procuratore legale presso le corti di appello per l'anno 1967;

Letta la nota n. 1345/66 in data 9 novembre 1967, con la quale il presidente della corte di appello di Brescia, nel partecipare che il presidente supplente di quella commissione dottor Gizzi Mario, è stato trasferito altrove a seguito di promozione, propone la sostituzione del medesimo con il consigliere della stessa corte dott. Novelli Roberto;

Poichè si ravvisa necessaria detta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Rovelli Roberto, consigliere della corte d'appello di Brescia, è nominato presidente supplente della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte di detta città, in sostituzione del dott. Gizzi Mario.

Roma, addì 23 novembre 1967

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1967
Registro n. 35 Grazia e giustizia, foglio n. 47

(13538)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ANCONA

Graduatoria generale del concorso ad un posto di ostetrica condotta vacante nella provincia di Ancona

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 8284 del 3 gennaio 1967, con il quale è stato indetto il pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di ostetrica condotta vacante nella provincia alla data del 30 novembre 1966;

Visto il successivo decreto n. 4938 del 22 luglio 1967, relativo alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso anzidetto;

Visti i verbali dei lavori svolti nonchè la graduatoria delle candidate idonee, formulata dalla predetta commissione;

Riconosciuta la legittimità delle operazioni concorsuali;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281 sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso per titoli ed esami ad un posto di ostetrica condotta vacante nella provincia alla data del 30 novembre 1966:

1. Sabbatini Anna Maria . . . punti 74,284 su 120
2. Francoletti Flora . . . . » 67,296 »
3. Canonici Anna Maria . . . . » 64,544 »

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale, della prefettura e dei comuni interessati.

Ancona, addì 19 dicembre 1967

Il medico provinciale: CAPPUCCILLI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 8799 con il quale si approva la graduatoria di merito delle candidate che hanno conseguito l'idoneità nel concorso per titoli ed esami ad un posto di ostetrica condotta vacante nella provincia di Ancona alla data del 30 novembre 1966;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sulla disciplina dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La sottoindicata candidata è dichiarata vincitrice del concorso a posto di ostetrica condotta vacante nella provincia alla data del 30 novembre 1967:

Sabbatini Anna Maria: Mergo-Rosora (condotta ostetrica unica consorziale)

Il presidente del consorzio dei comuni suindicati viene incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale, della prefettura e dei comuni interessati.

Ancona, addì 19 dicembre 1967

Il medico provinciale: CAPPUCCILLI

(13452)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TREVISO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Treviso

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 6 marzo 1967, n. 1071, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di posti di medico condotto, vacanti in provincia di Treviso al 30 novembre 1966;

Visto il proprio decreto in data 20 luglio 1967, n. 3707, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso di cui sopra;

Visto il proprio decreto in data 2 novembre 1967, n. 5490, relativo all'ammissione dei sanitari che avevano presentato domanda di partecipazione al concorso in parola;

Visti i verbali della commissione esaminatrice ed accertata la regolarità della procedura da essa seguita per la formulazione della graduatoria degli idonei;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso in premessa indicato:

1. De Prà Eligio . . . . punti 65,304
2. Domenicali Giacomo . . . . . . » 62,068
3. Vaglieri Giorgio . . . . » 59,838
4. D'Alba Mauro . . . . » 59,074
5. Corbolante Maurino . . . . . . » 57,847
6. Dalla Vedova Giuseppe . . . . . . » 57,210
7. Davì Salvatore . . . . » 56,608
8. Ronzon Narciso . . . . » 56,399
9. Ragagnin Leo . . . . » 55,792
10. Capra Eugenio . . . . » 55,762
11. Massani Guglielmo . . . . » 54,802
12. Tombolini Aldo . . . . » 54,449
13. Davide Luciano . . . . » 54,009
14. Spada Giuseppe . . . . » 53,884
15. Modolo Giorgio . . . . » 53,767
16. Berardocco Stenio . . . . » 53,589

17. Ripoli Renzo	punti	53,315
18. Giannuzzi Sandro	»	52,718
19. Zancanaro Luigi	»	52,643
20. Pagotto Elia	»	52,579
21. Pivetta Giuseppe	»	52,480
22. Dovigo Luigi	»	51,734
23. De Franceschi Giovanni	»	51,649
24. Scarpellini Mario	»	51,532
25. Thiella Pietro	»	51,415
26. Michelesi Nicolò	»	51.110
27. Frau Sebastiano	»	50,050
28. Stefanini Paolo	»	49,935
29. Bonvini Giampietro	»	48 066
30. Agostinacchio Michele	»	47,223
31. Colpi Francesco	»	46,065
32. Zaccaria Tarcisio	»	46 —
33. Vitali Giov. Battista	»	43,999
34. Guzzinati Giorgio	»	43,568
35. Biondi Angelo	»	43,565
36. Lanzafame Alfio	»	43,155
37. Gambino Francesco	»	43 —
38. Aloisi Vincenzo	»	42,254
39. Abate Stefano	»	42,176

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali del'a provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa ufficio e dei comuni interessati.

Treviso, addì 20 dicembre 1967

Il medico provinciale: LIONETTI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6177 in data 20 dicembre 1967, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso indetto con decreto n. 1071 in data 6 marzo 1967 per il conferimento di dieci posti di medico condotto vacanti in provincia di Treviso alla data del 30 novembre 1966;

Visto l'ordine di preferenza con cui i candidati hanno indicato le sedi vacanti per le quali hanno inteso concorrere;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati, classificatisi nell'ordine nella graduatoria degli idonei, in premessa citata, sono dichiarati vincitori della condotta medica indicata a lato di ciascun nominativo:

1) De Prà Eligio: Gaiarine (unica);
2) Domenicali Giacomo: Silea (unica);
3) Vaglieri Giorgio: Orsago (unica);
4) D'Alba Mauro: Vedelago (1° riparto);
5) Corbolante Maurino: S. Polo (unica);
6) Dalla Vedova Giuseppe: Miane (unica);
7) Davì Salvatore: Valdobbiadene (2° riparto);
8) Ronzon Narciso: Cessalto (unica);
9) Ragagnin Leo: Resana (unica);
10) Capra Eugenio: Cavaso (unica).

Le amministrazioni comunali interessate dovranno provvedere alla nomina dei vincitori della rispettiva condotta entro il termine di giorni trenta dalla data di ricevimento del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa ufficio e dei comuni interessati.

Treviso, addì 20 dicembre 1967

Il medico provinciale: LIONETTI

(13550)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI LECCE

Graduatoria generale del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Lecce

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 330 del 15 marzo 1966, col quale venne bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento della condotta veterinaria di Ugento, vacante in provincia di Lecce al 30 novembre 1965;

Visto il proprio decreto n. 895 del 26 luglio 1967, regolarmente pubblicato nei modi e termini di legge, col quale venne costituita la commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visti i verbali rassegnati da detta commissione giudicatrice in merito alle operazioni concorsuali svolte nonchè la graduatoria generale di merito dalla stessa formulata, relativa a nove candidati dichiarati idonei;

Riconosciuta la regolarità del procedimento;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati che hanno conseguito l'idoneità nel concorso di cui in epigrafe:

1. Rossetti Pietro Paolo	punti	67,653	su 120
2. Jervoglini Francesco	»	65,019	»
3. Manicone Oronzo	»	60,092	»
4. Bracciale Francesco	»	60,085	»
5. Marchetti Luca	»	57,614	»
6. Papa Aldo	»	53,300	»
7. Varese Natale	»	50,500	»
8. Barba Pasquale	»	45,122	»
9. Calitri Vito	»	45,000	»

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e pubblicato nel Foglio annunzi legali della provincia di Lecce, nonchè, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale di Lecce, all'albo pretorio della prefettura di Lecce ed a quello del comune di Ugento.

Lecce, addì 16 dicembre 1967

Il veterinario provinciale: ANTONUCCI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero e data, col quale è stata approvata la graduatoria generale di merito dei candidati risultati idonei al pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento della condotta veterinaria di Ugento, vacante in provincia di Lecce al 30 novembre 1965;

Considerata la necessità di procedere alla dichiarazione del vincitore secondo l'ordine di graduatoria;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

Il dott. Rossetti Pietro Paolo, nato a Galatina l'11 luglio 1929, primo classificato nella graduatoria degli idonei del concorso di cui in epigrafe, è dichiarato vincitore della condotta veterinaria di Ugento.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e pubblicato nel Foglio annunzi legali della provincia di Lecce, nonchè, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Lecce ed a quello del comune di Ugento.

Lecce, addì 16 dicembre 1967

Il veterinario provinciale: ANTONUCCI

(13450)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.